



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
07/03/2016 U-rsp/1393/2016



U-AZ/16

Circ. n. 690/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali – interventi su edifici vincolati – **sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n.2519** – competenza dell’Ingegnere sulla parte tecnica - accoglimento del ricorso degli Ingegneri e annullamento del provvedimento della Soprintendenza - **sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n.36** – recupero del Castello di Bentivoglio dopo gli eventi sismici – affidamento dell’intervento di ripristino strutturale ad un Ingegnere - legittimità - considerazioni

Con la presente si trasmettono in allegato due importanti sentenze del giudice amministrativo, che hanno riconosciuto le ragioni degli Ingegneri nel tormentato settore degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico.

La sentenza del **Tar Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n.2519** ha visto un professionista Ingegnere e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina contrapposti all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e al

Comune di Messina, relativamente alle competenze professionali di Architetti ed Ingegneri sugli edifici vincolati.

La pronuncia del giudice amministrativo di primo grado sconfessa l'operato della Soprintendenza di Messina e accoglie le doglianze degli Ingegneri, riconoscendo che, al ricorrere di certe condizioni, nei limiti dell'art.52 del RD n.2537/1925, anche gli Ingegneri sono legittimati ad intervenire sugli edifici vincolati.

Oggetto dell'affidamento era stato la progettazione di massima ed esecutiva dei "lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola media Mazzini di Messina", edificio vincolato su cui doveva esprimere il parere di competenza la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, parere poi denegato per essere stato il progetto esecutivo "redatto solo da un Ingegnere".

Il Comune, adeguandosi al parere della Soprintendenza, aveva proceduto alla risoluzione dell'incarico professionale del tecnico Ingegnere.

Il ricorrente sosteneva invece che: a) gli interventi afferiscono esclusivamente alla parte tecnica ; b) che essi non interferiscono con i valori architettonici, artistici e culturali tutelati dalla Soprintendenza.

Il Tar Sicilia, sezione di Catania, accogliendo il ricorso, ha affermato che **i lavori** in discussione **"sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico della struttura**, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali... **e non sembrano** quindi **intaccare l'aspetto estetico dell'immobile**".

Non vengono perciò in rilievo gli interessi di natura culturale e artistica che soli giustificano l'intervento della Soprintendenza in funzione di tutela dei medesimi.

Non vi è pertanto nel caso di specie **una riserva di attività progettuale in favore degli Architetti, perché** la parte finale del secondo comma dell'art.52 RD 23/10/1925 n.2537 afferma che "...la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto, quanto dall'ingegnere".

Non solo.

Il giudice amministrativo siciliano ribalta anche il richiamo fatto dalla Soprintendenza, a sostegno della propria

determinazione negativa, alla recente sentenza n.21/2014 del Consiglio di Stato : secondo il TAR, infatti, in essa, unitamente ad altre considerazioni, è comunque affermato che la riserva a favore degli Architetti sugli immobili di interesse culturale è soltanto parziale (in quanto, ai sensi dell'art.52 RD n.2537 *cit.*, “*non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto*”).

E poiché il servizio contestato attiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell'immobile, ovvero a lavorazioni strutturali ed impiantistiche rientranti nell'edilizia civile propriamente intesa, è legittimo l'affidamento della progettazione di massima ed esecutiva ad un Ingegnere (in allegato).

La recentissima sentenza del **TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 gennaio 2016 n.36**, si occupa invece dell'intervento di recupero del Castello di Bentivoglio, a seguito dei danni causati dal terremoto del 2012.

Qui veniva in rilievo la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori del primo stralcio degli interventi di ripristino del Castello di Bentivoglio, bene culturale interessato dagli eventi sismici del maggio 2012 e la procedura negoziata (gestita da una Centrale unica di committenza) che aveva disposto l'aggiudicazione definitiva ad un raggruppamento temporaneo composto da un Ingegnere e una società cooperativa.

Il secondo ricorrente aveva impugnato gli atti di gara lamentando – tra l'altro – che trattasi di opere relative ad un bene di interesse storico-artistico, rientrante nell'ambito di operatività del d.lgs. n.42 del 2004 “e quindi riservate alla competenza degli Architetti”.

Il Collegio invece dichiara il ricorso infondato, procedendo dapprima ad una chiara disamina dell'ambito di applicabilità dell'art.52 del RD n.2537/1925.

Partendo dal dato normativo, il TAR Emilia Romagna aderisce a quell'orientamento secondo cui la frase “*ma la parte*”

*tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" sta a significare che **“non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto**, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico”. **Rimangono** invece **“nella competenza dell'ingegnere civile la cd parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali - in particolare - le lavorazioni strutturali ed impiantistiche (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21), se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 ottobre 2015 n. 2519).”***

Dato che si trattava – prosegue il giudice amministrativo di prima istanza – di intervenire essenzialmente sulla struttura dell'edificio per ripararla e consolidarla attraverso opere di edilizia civile riconducibili alla *cd parte tecnica* di cui all'art.52, comma 2, del RD n.2537 del 1925, **“nella lettura ampia che ne ha dato la giurisprudenza, ovvero restandone ricomprese tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati”.**

Ne risulta confermato che *vi è un legittimo e non trascurabile spazio per la capacità di intervento della Categoria degli Ingegneri anche quando venga in rilievo la progettazione, esecuzione e messa in sicurezza degli edifici di valore artistico e culturale.*

Poiché l'intervento è volto al **“ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma”** e si doveva provvedere ad **“interventi di riparazione con rafforzamento locale”**, secondo il TAR Emilia Romagna n.36/2016 le relative prestazioni vanno inquadrare nella sfera delle misure di risanamento e salvaguardia dell'immobile danneggiato di competenza dell'Ingegnere.

Per poi concludere : **“Dal che” deriva, “alla luce del particolare contesto in cui l'intervento di ripristino dell'edificio andava effettuato – ovvero la rimozione dei pregiudizi strutturali prodotti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l'apprestamento di misure idonee a proteggere l'immobile dal**

rischio di simili fatti naturali – la corretta individuazione della figura professionale dell’Ingegnere quale soggetto abilitato a curare la relativa progettazione e direzione lavori”(in allegato).

Degno di interesse (e da approfondire) è anche un altro passaggio della sentenza del Tar Bologna, - *in tema di requisiti di ammissione alla gara* - in cui il Collegio si premura di esaminare la doglianza riferita all’essere il raggruppamento aggiudicatario formato da un Ingegnere con quota di partecipazione del 51% e da una società Coop. con quota del 49%, senza che sia, in ipotesi, comprensibile la corrispondenza tra requisiti di capacità spesi e parte di esecuzione dell’incarico spettante.

A tale censura il giudice amministrativo risponde richiamando la giurisprudenza in tema di raggruppamento temporaneo di professionisti affidatario di un’attività di progettazione, secondo la quale la peculiarità del rapporto di progettazione, ove considerato in maniera unitaria dalla stessa Amministrazione, non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell’operatore economico riunito ed effettiva esecuzione dell’incarico, dovendosi ritenere quest’ultima un’espressione unitaria dello staff progettista (v., tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2014 n. 616)”.

Per poi definire il punto dichiarando l’infondatezza della doglianza, *“in assenza di residue incertezze circa l’effettivo ricorrere dei requisiti di ammissione alla gara”*.

Come si vede, anche queste due decisioni, unitamente alla **sentenza del TAR Lazio, 30 marzo 2015 n.4713** (su cui v. la circolare CNI 20/05/2015 n.540), aprono alla partecipazione dell’Ingegnere civile alle attività di progettazione sugli edifici di carattere storico-artistico.

Il tutto **attraverso la piena valorizzazione del concetto di “parte tecnica”** disciplinato dal secondo comma dell’art.52 del RD n.2537/1925.

Ricapitolando :

I) Allorchè vengano in rilievo interventi sugli edifici di carattere storico-artistico, la stazione appaltante deve dimostrare – tramite adeguata motivazione – che le prestazioni oggetto dell'appalto richiedono la specifica professionalità dell'Architetto. Allo scopo, è necessario che il bando di gara (*lex specialis*) indichi chiaramente la necessità che la progettazione degli interventi oggetto della procedura di gara sia riservata alla competenza di un Architetto (TAR Lazio, n.4713/2015).

II) Se l'oggetto dell'appalto non concerne espressamente *“opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20/06/1909 n.364, per l'antichità e le belle art”*, come nel caso in cui il valore delle opere di impiantistica è nettamente superiore alle opere civili, vi è la competenza concorrente dell'Ingegnere (TAR Lazio, n.4713/2015).

III) La previsione di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art.52 del RD n.2537/1925 consente che in materia di edifici vincolati **“la progettazione tecnica possa essere compiuta anche dall'Ingegnere”**. Nei casi dubbi, occorre vagliare la natura dei lavori in discussione e, in caso, valorizzare il dato fattuale della parte prevalentemente tecnica dei lavori. Se, ad esempio, il servizio oggetto di gara *“ottiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell'immobile”* non vi è “riserva di attività progettuale in favore degli Architetti” ed è legittimo l'affidamento al professionista Ingegnere (TAR Sicilia, Catania, n. 2519/2015).

IV) **Non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto**, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd parte tecnica, ossia *“le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali - in particolare - le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli*

impianti, senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio" (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016).

V) Per opere di edilizia civile riconducibili alla nozione di "parte tecnica" di cui all'art.52, comma 2, del RD n.2537 del 1925 vanno intese "tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati" e quindi – ad esempio – è corretta l'individuazione dell'Ingegnere quale figura professionale idonea a curare la progettazione e direzione lavori di *"interventi di riparazione con rafforzamento locale"* di un edificio storico lesionato dal sisma, allorchè si tratti essenzialmente di intervenire sulla struttura dell'edificio, con misure di risanamento e salvaguardia dell'immobile danneggiato (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016).

Si ritiene che i punti fermi sopra richiamati possano servire per vagliare i futuri affidamenti di incarichi professionali in tema di opere di carattere storico-artistico e possano quindi fungere da criteri-guida a disposizione degli Ordini territoriali per apprezzare le clausole dei bandi di gara e gli eventuali provvedimenti di esclusione dei professionisti Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e condivisione per questo chiarimento giurisprudenziale, che – a legislazione invariata – sta portando benefici alla Categoria, attraverso il riconoscimento della capacità tecnica e dei diritti dei professionisti Ingegneri.

E proprio il concetto di "parte tecnica" – ad avviso del CNI - può essere un efficace strumento, previsto per legge, per ampliare le possibilità di intervento degli Ingegneri civili.

Ferme restando le altre iniziative – di pari passo e non alternative - messe in campo dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri (su cui v. la **circolare CNI 22/04/2014 n.362**), si è dell'avviso che, grazie alle sentenze citate, sia possibile fin da ora, a pieno titolo, rivendicare uno spazio per gli Ingegneri civili e affermare decisamente (utilizzando una felice sintesi giornalistica) che l'Ingegnere può lavorare sugli edifici storico-artistici.

Si rimanda comunque alla lettura integrale delle sentenze del Tar Catania e del Tar Bologna allegate, auspicando la massima diffusione della presente circolare, da parte degli Ordini e Federazioni, nel proprio ambito territoriale e tra gli iscritti.


Come sempre, di ogni ulteriore novità sulla questione in oggetto sarà data notizia tramite circolare.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegratta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Sentenza TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29/10/2015 n.2519 ;
- 2) Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13/01/2016 n.36.

MC1502Circ

TAR CATANIA, 29/10/2015 n. 2519

N. 02519/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02618/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2618 del 2014, proposto da:
Emilio Passaniti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Catalioto, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mingiardi, in
Catania, Via G. D'Annunzio, 39/A;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -
Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Messina, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, in persona del legale
rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrau',
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sebastiano Grasso, in

Catania, Piazza S. Maria di Gesù 14;

per l'annullamento

- del provvedimento della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina del 22 luglio 2014 con il quale è stata denegato il rilascio del parere di competenza sul progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola media Giuseppe Mazzini di Messina, perché redatto solo da un ingegnere; ed ove occorra, della nota prot. 7202 dell'11.12.2013;
- della nota del Comune di Messina prot. 216824 del 19.09.2014 con la quale è stato dichiarato concluso l'incarico di progettazione del ricorrente; ed ove occorra della nota comunale prot. 124539 del 19.05.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Ing. Emilio Passaniti espone di essere un libero professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, incaricato negli anni 2000 e 2001 dal Comune di Messina di redigere la progettazione di massima ed esecutiva dei "*lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola media Mazzini?*".

Dopo aver presentato il progetto di massima nel mese di dicembre 2001, l'Ing. Passaniti ha presentato nel mese di giugno 2005 quello esecutivo, che è stato sottoposto ad approvazione delle amministrazioni interessate - tra le quali, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina - nel corso della conferenza dei servizi che ha avuto luogo nel mese di novembre 2005.

Successivamente, aderendo alle richieste di modifica avanzate dai Vigili del fuoco con riguardo alle vie di fuga della struttura, l'Ing. Passaniti ha rettificato il progetto esecutivo, depositandolo nel mese di Marzo 2011; ulteriori modifiche a quest'ultima versione sono state poi effettuate dallo stesso professionista in adesione ai rilievi formulati dall'ente locale interessato; sicché, la stesura finale del progetto esecutivo è stata presentata nel mese di Novembre 2013.

Per la definitiva approvazione dell'impianto progettuale è stata allora riconvocata la conferenza dei servizi nel mese di Dicembre 2013. In tale contesto, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha rilevato che l'intervento interessa un vasto edificio vincolato con D.D.S. n. 2076 del 13/9/2012, e che i lavori progettati sono riconducibili al restauro, manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico; conseguentemente, ha denegato il parere di propria competenza, ritenendo che il progetto avrebbe dovuto essere sottoscritto da un architetto ai sensi dell'articolo 52 del R.D. 2537/1925.

L'amministrazione comunale, adeguandosi al parere della Soprintendenza, ha comunicato all'Ing. Passaniti la risoluzione dell'incarico professionale conferitogli.

È seguita una richiesta di revisione in autotutela delle predette determinazioni, formulata dall'Ing. Passaniti agli enti interessati. Ma quest'istanza è stata respinta con i provvedimenti indicati in epigrafe,

che hanno definitivamente confermato il precedente assetto.

Avverso tali atti, l'Ing. Passaniti ha proposto il ricorso in epigrafe, con il quale denuncia i seguenti vizi:

1.- Violazione falsa ed erronea applicazione degli articoli 51 e 52 del R.D. 2537/1925 - eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione ed illogicità manifesta;

Le invocate disposizioni – si osserva - operano una distinzione tra le due categorie professionali di architetti ed ingegneri ai fini della possibilità di eseguire prestazioni sugli immobili, riservando ai soli architetti le prestazioni principali sugli immobili di rilevante carattere artistico o sui beni di interesse storico e culturale; tuttavia, le stesse norme ammettono che in tali specifici settori la progettazione tecnica possa essere compiuta anche dall'ingegnere.

Nel caso di specie, la Soprintendenza - richiamando in motivazione una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 21/2014) - ha ritenuto che gli interventi progettati, riguardanti un immobile di interesse storico/culturale, richiedessero la specifica professionalità dell'architetto, acquisita attraverso la preparazione accademica specifica nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico ed artistico.

In direzione contraria alla tesi dell'amministrazione, il ricorrente deduce invece che gli interventi avrebbero ben potuto essere progettati anche da un ingegnere, dal momento che (i) afferiscono esclusivamente alla cd. Parte tecnica (impiantistica e messa in sicurezza dell'immobile: impianti elettrico ed idrico; di riscaldamento; di trasmissione dati, telefonico e TV; impianto rete antincendio, porte antincendio, nuove vie di fuga prescritte dai VV.FF.; nuova scala antincendio esterna al primo piano), e (ii) non interferiscono con i valori architettonici, artistici e culturali

tutelati dalla Soprintendenza.

In aggiunta, il ricorrente sottolinea come la Soprintendenza avesse - già nel corso della conferenza di servizi tenutasi nel 2005 - approvato il progetto redatto dall'ingegnere, sebbene il complesso risultasse già a quel tempo sottoposto a tutela *ope legis*.

Costituitasi in giudizio per resistere al ricorso la Soprintendenza ha rilevato, per un verso, che l'approvazione del progetto effettuata nell'anno 2005 è da ascrivere ad una mera svista; per altro verso, che i lavori programmati, oltre alla installazione di vari impianti, contemplano anche l'abbattimento di barriere architettoniche, l'adeguamento dei locali interni e dei servizi igienici, il rifacimento della copertura, ed integrano quindi interventi di restauro e risanamento conservativo, di esclusiva competenza dell'architetto allorquando incidono su beni di interesse storico ed artistico.

È intervenuto in giudizio, a supporto della posizione del ricorrente, anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, che ha inteso tutelare le prerogative professionali della categoria rappresentata.

Con ordinanza n. 932/2014 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare formulata dal ricorrente, ritenendo fondato il gravame.

All'udienza del 24 Settembre 2015 la causa è passata in decisione.

Confermando la valutazione resa in fase cautelare, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso valorizzando il dato fattuale della prevalentemente tecnica dei lavori previsti per la Scuola media Mazzini di Messina. In particolare, tali lavori - come già visto - sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali, al fine di rimuovere le cosiddette barriere architettoniche e di realizzare le vie di fuga, e non sembrano quindi intaccare l'aspetto estetico dell'immobile. Ne consegue

che non appaiono toccati, né tantomeno compromessi, gli interessi di natura culturale ed artistica che la Soprintendenza è deputata per legge a tutelare.

Pertanto, alla stregua del richiamato art. 52, co. 2, del R.D. 2537/1925, non si può ritenere sussistente nel caso in esame la asserita riserva di attività progettuale in favore degli architetti, dal momento che la citata norma, inserita nel “Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto”, nell'individuare oggetto e limiti delle professioni in esame, stabilisce che *“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto,”* precisando però subito dopo che *“(...) la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”*.

Ed, infatti, anche la giurisprudenza citata dalla resistente Soprintendenza (C.d.S., VI, 21/2014), pronunciando sulla (diversa) questione della compatibilità comunitaria della disciplina normativa italiana che riserva ai soli architetti le prestazioni principali sugli immobili di interesse culturale, ha precisato – in linea con la tesi qui sostenuta dal ricorrente – che tale riserva è comunque solo “parziale” in quanto *“Ai sensi dell' art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925 non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria”* (in questo senso anche C.d.S., VI, 5239/2006). E' il caso di precisare che la sentenza del Consiglio di Stato appena

esaminata ha dichiarato legittime le determinazioni amministrative che avevano escluso gli ingegneri dall'affidamento di un servizio diverso da quello oggi in esame: la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e di recuperi funzionale di un immobile di interesse storico e artistico. Il servizio oggetto del presente contenzioso, invece, come già segnalato, attiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell'immobile; ossia, per usare le stesse parole del Consiglio di Stato, a *“(..). lavorazioni strutturali ed impiantistiche rientranti nell'edilizia civile propriamente intesa”*. Ed è condivisibile sul punto la giurisprudenza che ritiene che *“La nozione di opere di edilizia civile, che ai sensi dell'art. 52 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 formano oggetto della professione sia dell'ingegnere che dell'architetto, si estende oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione”* (Tar Lecce 708/2012).

In definitiva, sulla base di quanto argomentato, il ricorso va accolto col conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente Soprintendenza, mentre possono essere compensate quelle dell'Ordine professionale interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la resistente Soprintendenza ai BB.CC.AA. al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole in Euro 1.500,

oltre accessori di legge e contributo unificato.

Compensa le spese dell'interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente FF, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 13-01-2016, n. 36

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

OPERE PUBBLICHE

| |
|------------------------|
| Fatto - Diritto |
|------------------------|

| |
|---------------|
| P.Q.M. |
|---------------|

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 556 del 2015 proposto da P.L.C., in proprio e quale rappresentante dello Studio C. e associati, rappresentato e difeso dall'avv. Wanda Lo Nigro, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;

contro

l'Unione Reno Galliera, in persona del Presidente Sergio Maccagnani, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonetti e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Bologna, via Altabella n. 3;

il Comune di Bentivoglio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonetti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3;

il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto, e la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (in persona del titolare in carica), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

nei confronti di

M.P., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cavazzuti, dall'avv. Doris Mansueto e dall'avv. Leonardo Zanetti, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, Galleria G. Marconi n. 1;

P.I. e A. Soc. Coop., in persona del Presidente Francesca Federzoni, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cavazzuti, dall'avv. Doris Mansueto e dall'avv. Leonardo Zanetti, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria G. Marconi n. 1;

Istituto Ramazzini;

per l'annullamento

della Det. n. 32 del 6 maggio 2015, con cui l'Unione Reno Galliera provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei servizi di "ingegneria ed architettura, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione del piano di manutenzione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento progettazione ed esecuzione afferenti il recupero del Castello di Bentivoglio a seguito dei danni causati dal terremoto - 1 stralcio di attuazione";

per quanto occorrer possa, della determinazione n. 68 in data 19 settembre 2014 del Comune di Bentivoglio (relativa all'avvio della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori del primo stralcio degli interventi di ripristino sull'immobile Castello di Bentivoglio) nella sola parte in cui non prevede l'invio delle lettere di invito a soggetti professionalmente idonei, della *determinazione n. 3* in data 6 febbraio 2015 dell'Unione Reno Galliera nella sola parte in cui approva l'elenco dei soggetti da invitare alla gara, dell'elenco stilato dall'Unione Reno Galliera (circa i soggetti da invitare alla gara) nella sola parte in cui include anche l'ing. M.P., della lettera di invito alla gara inviata all'ing. M.P., dei verbali di gara nella sola parte in cui la Commissione ha prima ammesso, poi valutato ed infine aggiudicato provvisoriamente l'incarico all'ing. M.P. e alla P.I. e A. Soc. Coop., delle verifiche svolte in capo al soggetto aggiudicatario al fine di integrare l'efficacia dell'aggiudicazione provvisoria, della comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata via PEC al ricorrente in data 18 maggio 2015;

.....per la declaratoria....

di inefficacia del contratto stipulato tra l'Unione Reno Galliera e/o il Comune di Bentivoglio e il raggruppamento composto dall'ing. M.P. e dalla P.I. e A. Soc. Coop.;

del diritto del ricorrente di subentrare nel suddetto contratto e/o nell'esecuzione dello stesso;

.....per la condanna.....

delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno ingiusto, in forma specifica o, in mero subordine, per equivalente, determinandone il quantum in via equitativa;

dell'Unione Reno Galliera e/o del Comune di Bentivoglio ad aggiudicare l'incarico al ricorrente e a stipulare con esso il relativo contratto e/o farlo subentrare nell'esecuzione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione Reno Galliera, del Comune di Bentivoglio, del Presidente della Regione Emilia-Romagna e della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, di M.P., della P.I. e A. Soc. Coop.;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi l'avv. Wanda Lo Nigro, l'avv. Patrizia Cocconcelli, l'avv. Mario Zito e l'avv. Leonardo Zanetti, per le parti, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con determinazione n. 68 in data 19 settembre 2014 il Comune di Bentivoglio promuoveva l'avvio della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori del primo stralcio degli interventi di ripristino dell'immobile Castello di Bentivoglio, interessato dagli eventi sismici del maggio 2012 e, in quanto bene culturale, incluso tra quelli assistiti da finanziamento pubblico nell'ambito della ricostruzione per il terremoto; la gestione della selezione, in particolare, veniva affidata all'Unione Reno Galliera, in qualità di Centrale unica di committenza. Indi, con *determinazione n. 3* in data 6 febbraio 2015 l'Unione Reno Galliera indiceva una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'*art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006*, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura afferenti il 1 stralcio dei lavori di recupero del Castello di Bentivoglio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell'importo di Euro 80.340,00. All'esito della gara, con Det. n. 32 in data 6 maggio 2015 l'Unione Reno Galliera disponeva l'aggiudicazione definitiva al costituendo raggruppamento composto dall'ing. M.P. e dalla P.I. e A. Soc. Coop. dei servizi di "ingegneria ed architettura, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione del piano di manutenzione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento progettazione ed esecuzione afferenti il recupero del Castello di Bentivoglio a seguito dei danni causati dal terremoto - 1 stralcio di attuazione".

Avverso gli atti di gara ha proposto impugnativa il ricorrente, classificatosi al secondo posto della graduatoria finale.

Censura la decisione della stazione appaltante di invitare alla gara l'ing. M.P., trattandosi di opere relative ad un bene di interesse storico-artistico, rientrante nell'ambito di operatività del *D.Lgs. n. 42 del 2004*, e quindi riservate alla competenza degli architetti, ai sensi dell'*art. 52, comma 2, del R.D. n. 2537 del 1925*. Lamenta, poi, che si sia ammessa alla gara l'offerta presentata dall'ing. P. quale mandatario di un costituendo raggruppamento con la P.I. e A. Soc. Coop., in quanto la formazione del raggruppamento si sarebbe risolta in un inammissibile espediente per recuperare a posteriori un requisito di ammissione originariamente mancante in capo al soggetto invitato *uti singulus*. Denuncia, inoltre, che la circostanza che la stazione appaltante non abbia suddiviso in pesi e percentuali le varie prestazioni oggetto dell'incarico e che tanto non sia stato fatto neppure dal raggruppamento aggiudicatario (limitatosi a dichiarare le quote di partecipazione del 51% e del 49%) impedirebbe di verificare il rispetto del principio di spendita del requisito, del principio di corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione e del principio di pagamento per quanto eseguito. Si duole, altresì, dell'abnorme situazione conseguente all'invito alla gara di un ingegnere che, in quanto privo del requisito di ammissione, si vedrebbe costretto a far coordinare le attività specialistiche da un architetto dell'altra società e a far firmare il progetto da quello stesso architetto, chiamato inevitabilmente anche alla direzione dei lavori, con l'ulteriore risultato che l'ing. P. non potrà rispettare la quota di partecipazione del 51% da lui dichiarata. Assume, poi, alterata la gara dall'avere la società mandante, e non l'ing. P., fatto valere la pregressa esperienza in "restauro conservativo" e gli altri titoli di qualificazione valutati dalla Commissione, con un vero e proprio rovesciamento dei ruoli nel raggruppamento in ragione dell'invito alla gara di soggetto che non avrebbe potuto in realtà parteciparvi. Prospetta, ancora, l'illegittimità dell'aggiudicazione al costituendo raggruppamento tra l'ing. P. e la P.I. e A. Soc. Coop. per non essersi proceduto alla verifica della congruità dell'offerta prescelta. Imputa, infine, all'Amministrazione di non avere correttamente svolto la verifica sui requisiti di qualificazione, ai sensi dell'*art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006*.

Di qui la richiesta di annullamento in parte qua degli atti impugnati, di accertamento dell'inefficacia del contratto conseguentemente stipulato e del suo diritto di subentrarvi, di condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno e a fargli ottenere la stipulazione del relativo contratto.

Si sono costituiti in giudizio l'Unione Reno Galliera, il Comune di Bentivoglio, il Presidente della Regione Emilia-Romagna (in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto) e la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (a mezzo dell'Avvocatura dello Stato), l'ing. M.P., la P.I. e A. Soc. Coop., tutti opponendosi all'accoglimento del ricorso.

L'istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dal Tribunale con ordinanza n. 235 del 31 luglio 2015.

All'udienza del 17 dicembre 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto, innanzi tutto, al denunciato illegittimo invito alla gara dell'ing. P. per il compimento di attività di progettazione e direzione lavori che, riguardando opere relative ad un bene di interesse storico-artistico assoggettato a tutela ex *D.Lgs. n. 42 del 2004*, sarebbero riservate alla competenza degli architetti, il Collegio ritiene necessario chiarire quale sia l'ambito di applicabilità dell'invocato *art. 52, comma 2, del R.D. n. 2537 del 1925*. Si tratta della previsione secondo cui "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla *L. 20 giugno 1909, n. 364*, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere", da intendere - secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale - nel senso che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali - in particolare - le lavorazioni strutturali ed impiantistiche (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21), se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 ottobre 2015 n. 2519).

Orbene, nel deliberare l'avvio della procedura di ricerca dell'affidatario dell'incarico in questione, il Comune di Bentivoglio approvava il "documento preliminare all'avvio della progettazione" ex *art. 15 del D.P.R. n. 207 del 2010*, il quale precisava - tra l'altro - che "l'intervento è volto al ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma" e che si doveva provvedere ad "interventi di riparazione con rafforzamento locale", così inquadrando le relative prestazioni in una sfera di misure di risanamento e salvaguardia dell'immobile danneggiato da ricondurre all'ambito di operatività dell'art. 3 del regolamento allegato all'*ordinanza commissariale n. 120 del 2013* ("Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici ricompresi nel Programma, che presentano danni lievi, oltre la riparazione del danno, si dovrà conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità dell'edificio di resistere al sisma mediante opere di rafforzamento locale progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il *D.M. 14 gennaio 2008*"). Si trattava, quindi, di intervenire essenzialmente sulla struttura dell'edificio per ripararla e consolidarla attraverso opere di edilizia civile riconducibili

alla c.d. "parte tecnica" di cui all'*art. 52, comma 2, del R.D. n. 2537 del 1925*, nella lettura ampia che ne ha dato la giurisprudenza, ovvero restandone ricomprese tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati.

Dal che, alla luce del particolare contesto in cui l'intervento di ripristino dell'edificio andava effettuato - ovvero la rimozione dei pregiudizi strutturali prodotti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l'apprestamento di misure idonee a proteggere l'immobile dal rischio di simili fatti naturali -, la corretta individuazione della figura professionale dell'ingegnere quale soggetto abilitato a curare la relativa progettazione e direzione dei lavori. Peraltro, la stessa lettera di invito alla procedura negoziata, con valore di *lex specialis* della selezione, indicava tra quelli ammessi alla gara i "soggetti di cui all'*art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis)* del *D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163*, nonché imprese e società, individuati dalla Centrale Unica di Committenza. Si specifica che: - le Società di Ingegneria ...", scelta dell'Amministrazione che il ricorrente non ha censurato (a pag. 11 del ricorso viene detto: "...La lettera di invito (DOC. 4A già allegato) in sé non è atto illegittimo, in quanto sul punto né vieta, né consente esplicitamente la partecipazione alla procedura di ingegneri, geometri, periti edili etc. essendo un documento molto generale; ciò che è illegittimo è l'invio della stessa ad un soggetto non legittimato a riceverla ...") e che ha invece necessariamente informato ogni ulteriore determinazione fondata sui requisiti di ammissione all'incarico, con la conseguenza che, anche ad eventualmente ritenere non corretta nella fattispecie l'applicazione dell'*art. 52, comma 2, del R.D. n. 2537 del 1925*, osta all'accoglimento della doglianza (e anche delle successive) la circostanza che la normativa di gara aveva chiaramente operato una scelta in ordine al novero delle figure professionali abilitate a parteciparvi.

Né, quindi, si può concordare con il ricorrente circa l'indebito impiego del modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti per recuperare a posteriori un requisito di ammissione di cui il soggetto invitato sarebbe stato ab origine privo. Correttamente, insomma, l'ing. P., invitato *uti singulus*, ha presentato l'offerta quale mandatario del costituendo raggruppamento con la P.I. e A. Soc. Coop., ai sensi dell'*art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163 del 2006*.

Quanto, poi, alla circostanza che il raggruppamento aggiudicatario si sarebbe limitato ad indicare le quote di partecipazione del 51% e del 49%, senza asseritamente renderne comprensibili la corrispondenza ai requisiti di capacità spesi, alla parte di esecuzione dell'incarico e all'entità dei corrispettivi economici spettanti, il Collegio ritiene sufficiente richiamare quanto già rilevato dalla giurisprudenza in ordine alla tematica della corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione del servizio e quota di qualificazione in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti affidatario di un'attività di progettazione. A tal proposito, indipendentemente dalle variazioni medio tempore intervenute circa la previsione di cui all'*art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163 del 2006*, è

stato evidenziato che la peculiarità del rapporto di progettazione, ove considerato in maniera unitaria dalla stessa Amministrazione, non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell'operatore economico riunito ed effettiva esecuzione dell'incarico, dovendosi ritenere quest'ultima un'espressione unitaria dello staff progettista (v., tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 16 maggio 2014 n. 616). Donde l'infondatezza della doglianza, in assenza di residue incertezze circa l'effettivo ricorrere dei requisiti di ammissione alla gara.

Quanto, ancora, alla denunciata assegnazione dell'incarico di coordinamento delle attività specialistiche ad un architetto della società mandante e all'addotto necessario affidamento della sottoscrizione del progetto e della direzione dei lavori a quello stesso architetto, si tratta - ove e nei limiti in cui avverrà - del naturale riparto di funzioni tra i componenti del raggruppamento, in sé non rivelatore di un'elusione dei requisiti di ammissione alla gara, né indicativo di un'incompatibilità con le quote di partecipazione al raggruppamento (che si è già visto non assumere rilevanza nei termini prospettati dal ricorrente).

Né inficia l'esito della gara il rilievo che il raggruppamento aggiudicatario ha prevalso sugli altri concorrenti in virtù di un'offerta tecnica risultata meritevole per le esperienze professionali maturate dalla società mandante e solo in minima parte per i titoli vantati dall'ing. P., in quanto l'istituto del raggruppamento temporaneo fra operatori economici è uno strumento finalizzato proprio a rafforzare la compagine che si propone per l'appalto o l'incarico di progettazione, non solo per farvi partecipare soggetti singolarmente sprovvisti dei requisiti richiesti, ma anche per sommare titoli curriculari o attività pregresse nel settore che rendano più affidabile e competitiva l'offerta in gara. Del resto, in linea con tale principio, la stessa lettera di invito alla procedura negoziata aveva nella fattispecie precisato, a proposito della "adeguatezza offerta sotto il profilo curriculare", che "...Tale documentazione può riguardare - nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi o da consorziarsi - interventi, singolarmente considerati, progettati, da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo ...".

Quanto, inoltre, alla mancata verifica di congruità dell'offerta prescelta, il ricorrente intende riferirsi alla previsione di cui all'*art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006* ("Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara"). Sennonché l'*art. 266 del D.P.R. n. 207 del 2010* (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici), nell'occuparsi delle modalità di svolgimento delle gare relative ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, stabilisce che l'offerta economica è costituita da un "ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 262,

comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento", per ragioni di affidabilità dell'offerta precisate nelle premesse del medesimo *D.P.R. n. 207 del 2010* ("...Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi ..."); il che, come è evidente, rende non applicabile a simili selezioni l'accertamento automatico di cui all'*art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006*, giacché è la stessa *lex specialis* della gara a stabilire ex ante la soglia di tollerabilità del ribasso, e semmai può operare la diversa previsione di cui all'*art. 86, comma 3* ("In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"), in esito cioè ad una valutazione rimessa caso per caso all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante. Nella fattispecie, allora, risultando rispettato il limite di ribasso del 30% fissato dalla lettera di invito, si sarebbe potuta al più avviare una verifica rimessa all'autonoma iniziativa dell'ente, che non ha però ritenuto sussistenti le condizioni particolari per promuoverla, né il ricorrente ha del resto fornito elementi utili in tal senso.

Né, infine, v'è motivo di lamentare la mancata effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, da compiere ai sensi dell'*art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006*. In tale sede, a dire del ricorrente, sarebbero dovute emergere quelle stesse irregolarità e carenze già evidenziate con le precedenti censure, la cui accertata infondatezza però rende comprensibili le ragioni dell'esito positivo delle verifiche conclusive.

In definitiva, il ricorso va respinto.

La complessità e peculiarità delle questioni dedotte giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2015, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore